

ART. 12.

E' vietato agli ufficiali giudiziari di avere recapito per le loro funzioni e di ricevere normalmente le parti richiedenti il loro ministero in locali diversi da quelli assegnati presso gli uffici giudiziari, ai quali sono addetti.

È loro vietato altresì di assumere incarichi che non rientrino nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli ufficiali giudiziari debbono tenere il repertorio in ufficio e depositarlo presso il cancelliere al termine dell'anno.

Il deposito del repertorio presso il cancelliere deve essere fatto altresì nel corso dell'anno, se per tramutamento o altro motivo l'ufficiale giudiziario lascia l'ufficio.

(È approvato).

ART. 13.

Per ragioni di servizio il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di disporre il tramutamento in qualunque sede del Regno di un ufficiale giudiziario indipendentemente dalla graduatoria ed anche senza che il posto sia messo a concorso.

Eguale facoltà è concessa al primo presidente della Corte di appello, sentito il pubblico ministero, per il tramutamento degli ufficiali giudiziari da una ad altra sede compresa nella circoscrizione della Corte.

(È approvato).

ART. 14.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro della finanze può essere aumentato il numero degli ufficiali giudiziari negli uffici dove l'ammontare dei proventi percepiti nell'ultimo triennio, ripartito per il numero degli ufficiali giudiziari che in seguito all'aumento vi sarebbero addetti, dia una media annua non inferiore a lire 30,000.

È mantenuta in via temporanea, fino a che non sia raggiunto un numero di ufficiali giudiziari sufficienti ai bisogni del servizio, la facoltà concessa agli stessi ufficiali giudiziari di valersi dell'opera dei commessi per la notificazione degli atti. Tale facoltà verrà a cessare nel giorno che, per ciascun ufficio giudiziario, sarà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto.

(È approvato).

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1933.

Con Regi decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro delle finanze, sarà provveduto all'attuazione della presente legge, al coordinamento e alla integrazione delle norme e delle tariffe riguardanti gli ufficiali giudiziari, i loro commessi, gli uscieri giudiziari e gli uscieri di conciliazione, con facoltà di apportare alle medesime quelle modificazioni che a tal fine fossero necessarie ed opportune, nonchè di pubblicare un testo unico.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda in Torino.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda in Torino. (*Stampato n. 1533-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Vianino. Ne ha facoltà.

VIANINO, Onorevoli Camerati! Ardisco sperare che la mia qualità di commerciante e di rappresentante delle categorie commerciali della città, che Sua Eccellenza il Capo del Governo ha scelto come sede della Mostra nazionale della moda giustifichi presso di voi il mio intervento nella discussione, pur dopo la brillante esauriente relazione fatta dal camerata Vezzani.

Il decreto col quale si istituisce l'Ente per la Mostra nazionale della moda, converte l'alta esortazione del Duce in una promettente realtà, di cui mi rallegro, prima che come figlio di Torino assunta dalla fiducia del Regime al compito della attuazione di un impiego cui tutta la Nazione ha interesse, come italiano.

Non c'è bisogno ch'io dichiaro che convido pienamente i punti di vista illustrati dall'onorevole Vezzani, e che aderisco incondizionatamente alle sue conclusioni le quali lumeggiano, sotto ogni riguardo, l'importante problema, cui non è legato soltanto